

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Regolamento del Consiglio dell'Area Didattica in SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Area Didattica in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente, d'ora in avanti denominato CAD, cui fanno riferimento i Corsi di Laurea in Scienze Ambientali (L32) e in Monitoraggio e Riquilificazione Ambientale (LM75) dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza".

Art. 2

Organi

Sono organi dell'Area Didattica:

il/la Presidente

il Consiglio

Art. 3

Presidente

Il Presidente rappresenta il CAD. Il Presidente sovrintende e coordina le attività del Consiglio, organizza la programmazione didattica e, in accordo con il Dipartimento coinvolto, le coperture didattiche dei singoli insegnamenti, è responsabile della presentazione annuale presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'offerta formativa.

Al Presidente spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, disporre la redazione dei verbali e curare l'esecuzione delle delibere adottate.

Il Presidente è coadiuvato nella gestione delle attività del CAD dal/dalla Referente per la didattica del Dipartimento che detiene la responsabilità organizzativa dei CdS presenti nel CAD.

Il Presidente può nominare un Vice Presidente, scelto fra gli strutturati Sapienza a tempo indeterminato che fanno parte del CAD. Il Presidente può, a tal fine, indire una consultazione elettorale.

In caso di assenza temporanea o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, oppure, in sua assenza, dal Decano del CAD.

Il Presidente è nominato dal Rettore, previa consultazione del CAD, tra i professori di ruolo di I e di II fascia a tempo pieno del Corso stesso e, in caso di impossibilità e di

indisponibilità dei suddetti professori, tra i Ricercatori a tempo indeterminato in servizio a regime di tempo pieno¹.

Per l'elezione del Presidente, il Consiglio, nella composizione di cui al successivo art. 4, viene convocato dal Decano del corpo docente tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, le elezioni devono avvenire entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Le consultazioni si svolgono in apposita seduta del CAD, convocata e presieduta dal Decano, che a tal fine istituisce il seggio. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura del seggio. Le consultazioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene proposto al Rettore per la nomina a Presidente colei o colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione. Nel caso nessuno venga eletto nella prima tornata elettorale, le votazioni successive sono valide se partecipa ad esse la maggioranza degli aventi diritto. In questo caso risulta eletta la persona che ottiene la maggioranza relativa dei votanti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 4

Consiglio

Il Consiglio dell'Area Didattica è costituito, a norma dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", da tutti i docenti dei corsi di studio coordinati, da una rappresentanza degli studenti, determinata secondo i vigenti Regolamenti, e dal Referente per la didattica del Dipartimento che detiene la responsabilità amministrativa.

La partecipazione alle sedute del CAD è un diritto-dovere per tutti i membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato con soli due giorni di anticipo. In casi di comprovata urgenza, le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per via telematica.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Se un membro del CAD non può partecipare ad una seduta deve far pervenire al Presidente una giustificazione motivata, per iscritto o per posta elettronica utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Ai fini della formazione e della verifica del numero legale si terrà conto solo degli afferenti con diritto di voto.

I docenti a contratto, in convenzione o esperti di alta qualificazione, e i docenti in servizio Sapienza che non svolgono almeno un intero modulo registrato su GOMP partecipano al Consiglio senza diritto di voto.

La rappresentanza studentesca e il Referente per la didattica contribuiscono al numero legale solo se presenti.

¹ delibera del S.A. e del CdA riuniti in seduta congiunta il 17 marzo 2015.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti. I rappresentanti restano in carica un biennio. La loro mancata elezione non inficia la validità di costituzione dell'organo.

Il Presidente verifica, alla fine di ogni anno solare, che la rappresentanza studentesca sia pari al 15% dei docenti che alla data di indizione delle elezioni risultano insegnare (anche per mutuaione) per almeno tre crediti formativi universitari in uno dei Corsi di Studio afferenti al CAD. Qualora il numero di rappresentanti sia inferiore al numero previsto, il Presidente propone al Preside di indire elezioni suppletive in tempo utile per l'inizio dell'anno accademico successivo.

I docenti nei ruoli dell'Ateneo che non sono docenti di riferimento nel CAD e non desiderano far parte del Consiglio devono comunicare tale decisione, entro il 1° settembre di ogni anno, al Presidente CAD e al Preside.

La composizione del CAD è aggiornata al 1° novembre di ogni anno accademico, tenendo conto delle richieste pervenute di cui al precedente capoverso.

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio è l'unico organo deliberante dell'Area didattica, opera in attuazione di quanto disposto dallo Statuto e in conformità al Regolamento didattico di Ateneo. È deputato alla definizione e all'organizzazione della didattica dei Corsi di Studio di cui all'art. 1 del presente Regolamento e, in particolare:

- a) elegge il Presidente;
- b) approva a maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto il Regolamento del Consiglio e la denominazione dell'Area Didattica. Eventuali variazioni devono essere sottoposte al parere obbligatorio del Consiglio di Dipartimento che detiene la responsabilità amministrativa e della Giunta di Facoltà;
- c) formula proposte relativamente agli ordinamenti dei Corsi di Studio afferenti all'Area Didattica. Su queste proposte, presentate dai Dipartimenti che detengono la responsabilità amministrativa, la Giunta di Facoltà, sentito il parere della Commissione Paritetica di Facoltà, esprime parere obbligatorio e provvede all'inoltro al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione²;
- d) predispone il manifesto degli studi stabilendo gli obiettivi formativi delle attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli;
- e) coordina le attività didattiche di insegnamento e di studio, le attività di laboratorio e di tirocinio;
- f) approva³ i programmi di insegnamento, propone il calendario delle lezioni e degli esami di profitto e il calendario delle sedute di laurea, in conformità con i criteri generali deliberati dalla Giunta di Facoltà;
- g) stabilisce le modalità di svolgimento degli esami di laurea e i relativi criteri di valutazione;

² artt. 11 e 12 dello Statuto Sapienza (D.R. n. 3689 del 29.10.2012).

³ art. 9 della Carta dei diritti delle Studentesse e degli Studenti di Sapienza.

- h) definisce ed attua le forme di tutorato ed orientamento;
- i) delibera sulle carriere degli studenti (passaggi, trasferimenti, requisiti di accesso, ammissione ai corsi, part-time, percorsi formativi, percorsi di eccellenza);
- l) attua il riesame sistematico sul raggiungimento degli obiettivi didattici del CAD e propone azioni di miglioramento sia per la gestione dei corsi di studio sia per la qualità della didattica erogata;
- m) delibera la costituzione e la composizione di commissioni permanenti o temporanee, assicurando la partecipazione degli studenti e la parità di genere;
- n) può delegare il Presidente all'adozione di specifiche tipologie di provvedimenti;
- o) collabora alla organizzazione e alla realizzazione delle attività di orientamento organizzate dalla Facoltà;
- p) esprime parere sulla richiesta di nulla osta, di congedi straordinari per motivi di studio o di comandi e sulle missioni di lunga durata dei docenti; esprime, inoltre, parere sulla verifica periodica dell'attività didattica dei ricercatori⁴;
- q) provvede affinché siano osservati i principi sulla trasparenza nella pubblicazione e nell'aggiornamento delle pagine sui siti web dei corsi di studio.

Art. 6

Commissioni

Il Consiglio delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di commissioni permanenti o temporanee, non deliberanti, di cui al precedente articolo.

Le Commissioni di Gestione della Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio afferenti al CAD sono Commissioni permanenti che valutano l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni dei due Corsi di Studio al fine di mettere in atto tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento. Curano, altresì, la redazione dei documenti richiesti per l'Assicurazione della Qualità.

Ai fini della organizzazione e gestione delle attività dei CdS afferenti al CAD sono previste le seguenti commissioni permanenti: Commissione Parti Interessate, Commissione Orientamento, Commissione didattica (una per CdS).

Le Commissioni temporanee sono costituite per istruire o studiare specifici argomenti deliberati dal Consiglio.

Il Consiglio designa, su proposta del Presidente, il Coordinatore, il numero e la categoria dei membri di ciascuna Commissione, che possono rimanere in carica per un massimo di 6 anni consecutivi. Le Commissioni decadono alla fine del mandato del Presidente del CAD.

La composizione delle Commissioni deve essere pubblicata sul sito web dei singoli corsi di studio afferenti di cui all'art. 1 nel rispetto delle norme sulla trasparenza.

Art. 7

Norme transitorie

⁴ art. 33 del D.P.R. 382/1980.

In questa fase transitoria alla composizione delle Commissioni già costituite ed operanti si applica il limite dei 6 anni consecutivi, secondo quanto indicato al precedente articolo.

Quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento viene demandato alle disposizioni generali di Ateneo e della Facoltà.

IL REGOLAMENTO E' STATO APPROVATA NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DI AREA DIDATTICA DEL 30 GENNAIO 2019